



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL RISPARMIO ENERGETICO NELL'EDILIZIA E L'UTILIZZO DI ENERGIA RINNOVABILE

Il Municipio di Novazzano, richiamati

l'art. 192 della Legge organica comunale DEL 10.3.1987;

l'art. 144 del Regolamento comunale 1991;

la Legge edilizia del 13.3.1991 ed il relativo Regolamento di applicazione;

la Legge federale sull'energia (Lene) del 26.6.1998;

la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ del 9.10.1999;

la Legge cantonale sull'energia dell'8.2.1994;

il Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia del 5.2.2002;

il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE e dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene del 22 agosto 2006

emana la seguente ordinanza.

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza mira a fornire un incentivo al risparmio energetico sensibilizzando gli utenti sulla possibilità di realizzare costruzioni a basso consumo energetico e sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile.

Art. 2 Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio coloro che realizzano costruzioni a basso tenore energetico, risanano edifici esistenti dal punto di vista energetico, installano sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile, sistemi per il recupero dell'acqua meteorica, sul territorio della giurisdizione del Comune di Novazzano.

Deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti, ritenuto che sia superiore a quanto richiesto dal Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia:

- produzione di acqua calda sanitaria per tutto l'edificio per mezzo di pannelli solari e/o legna;
- riscaldamento dell'edificio esclusivamente per mezzo di energia solare e/o legna;
- pompe di calore elettriche o sonda geotermica;
- risanamento energetico dell'edificio;
- installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per l'edificio;
- altri impianti capaci di utilizzare fonti energetiche alternative compatibili con l'ambiente e ad alto rendimento (verranno valutati caso per caso);
- integrazione di sistemi di riscaldamento passivo;
- recupero del calore domestico
- serbatoi per il recupero delle acque meteoriche da min. 1000 lt.

Art. 3 Ammontare del sussidio

Il sussidio va da un minimo di fr. 100.-- o pari alla tassa incassata per l'esame della domanda di costruzione o della notifica, ma al massimo fr. 1'000.-- per caso.

Il sussidio viene raddoppiato se l'edificio è costruito o risanato secondo lo standard Minergie (art. 4 A) Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard Minergie e dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene del 22 agosto 2006).

Art. 4 Richiesta del sussidio

Le domande devono essere formulate per iscritto unitamente alla domanda di costruzione o alla notifica, con allegata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative all'art. 2 della presente Ordinanza. La richiesta diviene effettiva con l'inoltro del calcolo per il risparmio energetico allestito in base alla nuova norma SIA 280.1 (2001).

Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

Per gli edifici a standard Minergie dovrà essere allegata la decisione favorevole sul sussidio cantonale.

Per opere non soggette a domanda di costruzione o a notifica la richiesta deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5 Organo decisionale

Il Municipio è competente a decidere inappellabilmente sull'ammontare del sussidio.

Art. 6 Controlli

Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere chiesta al Municipio la verifica sul posto dell'intervento realizzato.

Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti Uffici cantonali, in modo particolare della SPAAS, Ufficio risparmio energetico, o di altri specialisti del settore.

Art. 7 Modalità di versamento del sussidio

Al momento del rilascio del permesso di abitabilità, ritenute ossequiate le condizioni della presente ordinanza, su richiesta dell'istante, il Municipio provvede al versamento del sussidio calcolato secondo l'art. 3.

Art. 8 Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza saranno decisi di volta in volta dal Municipio.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 10 Pubblicazione - Ricorsi

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a partire dal 1. febbraio 2008.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: (A. Piffaretti)  Il Segretario: (E. Cruci) 

